



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE E BONIFICHE

Oggetto: Interpello in materia ambientale *ex* articolo 3-*septies* del D.lgs. n 152 del 2006. Chiarimenti in merito al divieto di commercializzazione di buste di plastica non aventi i requisiti previsti dagli articoli 226-*bis* e 226-*ter* del D.lgs. n 152 del 2006.

QUESITO

Con istanza di interpello *ex art.* 3-*septies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Regione Emilia-Romagna ha richiesto chiarimenti interpretativi circa l'ambito di applicazione del divieto di commercializzazione previsto dagli articoli 226-*bis* e 226-*ter* del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sanzionato dall'art. 261, comma 4-*bis*, del medesimo decreto. Nello specifico, la suddetta Regione chiede al Ministero di chiarire se nel divieto di commercializzazione delle *shopper* di plastica rientrano anche gli acquisti di imballaggi effettuati dai commercianti, a prescindere dalla loro cessione a terzi e dalla destinazione o utilizzo degli stessi e quale sia quindi la portata del suddetto divieto.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Con riferimento al quesito proposto, si riporta quanto segue.

- 1) Direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero;
- 2) articolo 9-*bis* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con il quale l'Italia ha recepito la citata direttiva (UE) 2015/720 apportando modifiche e integrazioni al d.lgs. 152 del 2006;
- 3) Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed in particolare:
 - l'articolo 218 comma 1, lettere:

lettera dd-ter) borse di plastica: borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti;

lettera dd-quater) borse di plastica in materiale leggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto;

lettera dd-quinquies) borse di plastica in materiale ultraleggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi;

lettera dd-sexies) borse di plastica oxo-degradabili: borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti;

lettera dd-septies) borse di plastica biodegradabili e compostabili: borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità, come

gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti”. Ai fini dell’applicazione delle suddette disposizioni normative, il medesimo art. 218, primo comma, alla lett. r) qualifica come produttori i «fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio», mentre, alla lett. s), individua quali utilizzatori i distributori e i commercianti. Il legislatore ha inteso includere nel divieto, dunque, sia coloro che forniscono le *shopper* (produttori), sia coloro che le utilizzano (distributori e commercianti), richiamandoli entrambi come soggetti responsabili della fornitura e, dunque, della commercializzazione, in modo tale da garantire una effettiva riduzione della circolazione delle stesse in linea con l’obiettivo europeo.

Per quel che concerne, invece, la condotta rilevante al fine dell’applicazione della sanzione, la norma si riferisce alla fornitura delle borse di plastica non rispondenti alle specifiche caratteristiche individuate dalla disciplina. I termini utilizzati dal legislatore per individuare la condotta punibile appaiono dunque riferibili ad un’azione attiva svolta da uno soggetto (produttore, distributore o commerciante nei punti vendita) finalizzata a fornire l’imballaggio (buste di plastica non conformi), a titolo oneroso o gratuito, ad un qualsiasi altro soggetto. In tal senso viene in rilievo quanto espresso dalla giurisprudenza di merito circa l’effettiva portata del divieto in argomento in alcuni casi concreti sottoposti all’attenzione dell’autorità giudiziaria, ed in particolare, è stato chiarito “*che il mero acquisto non può essere fatto rientrare nel concetto di commercializzazione e che la condotta punita dalla norma è la effettiva fornitura delle buste da parte dei commercianti, a titolo gratuito o oneroso, nei punti vendita*” (Tribunale di Cremona, sez. I, 25/07/2023, n. 399). Ed ancora, la giurisprudenza di merito ha chiarito che “*il divieto riguarda la commercializzazione e non la detenzione (quand’anche a fini di vendita o di distribuzione a titolo gratuito)*”, e ha ritenuto che “*la circostanza che le buste fossero potenzialmente destinate alla commercializzazione e che fossero detenute a fini commerciali (...) sono elementi irrilevanti posto che la violazione, come già evidenziato, punisce l’effettiva commercializzazione*” (Tribunale di Torino, sez. III, 19/04/2022, n. 1529).

Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-*septies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.